



COMUNE DI SAN DONACI

(PROVINCIA DI BRINDISI)

COPIA DELIBERAZIONE

DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 31 del 28/04/2016

OGGETTO: IUC : Regolamento TASI - Modifiche - Approvazione

**Parere Favorevole di regolarità tecnica ex art.
49 T.U. :**

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

F.to (Dott. LOLLI Cataldo)

L'anno 2016 il giorno 28 del mese di APRILE alle ore 18:00 si è riunito il Consiglio Comunale in sessione Straordinaria ed in seduta di 1 convocazione, convocato dal Presidente.

Fatto l'appello risultano:		Presente	Assente
1	Domenico Fina	X	
2	Angelo Presta	X	
3	Mariangela Presta	X	
4	Agnese Baldassarre	X	
5	Maurizio Greco	X	
6	Cosimino Rubino		X
7	Gianluca Zurlo	X	
8	Lelio Lolli		X
9	Domenico Vincenzo Serio		X
10	Marco Pecoraro		X
11	Salvatore Pennetta	X	

Riscontrato il numero legale, il Presidente PRESTA Angelo dichiara aperta la seduta.

Partecipa il Segretario Comunale Avv. Fabio MARRA

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO CHE la legge di stabilità 2014 (art. 1, commi 639-704, legge 27 dicembre 2013, n. 147), nell'ambito di un disegno complessivo di riforma della tassazione immobiliare locale, ha istituito l'Imposta Unica Comunale (IUC), composta di tre distinti prelievi:

- l'imposta municipale propria (IMU) relativa alla componente patrimoniale;
- la tassa sui rifiuti (TARI) destinata alla copertura dei costi del servizio di gestione dei rifiuti;
- il tributo sui servizi indivisibili (TASI), destinata alla copertura dei costi dei servizi indivisibili erogati dai comuni;

Vista la delibera consiliare n° 19 del 22/05/2014 di "IUC Regolamento per l'applicazione del tributo per i servizi indivisibili (TASI);

VISTE la Legge 208/2015 che ha introdotto ulteriori modifiche alla disciplina dell'IMU e quindi di conseguenza alla TASI ;

PRESO ATTO che le suddette modifiche alla disciplina della TASI incidono sul regolamento comunale della TASI;

RISCONTRATA la necessità di apportare alcune modifiche al Regolamento TASI per adeguarlo alla normativa vigente;

Preso atto che le modifiche riguardano essenzialmente la disciplina delle esenzioni in quanto con la legge di stabilità (L. 208/2015) è stata abolita l'imposta sulla prima casa;

PRESO ATTO che la nuova formulazione dell'art. 10 del Regolamento TASI è rispettivamente la seguente:

Art. 10 – Esenzioni

1. A decorrere dal 2016, sono escluse dalla TASI le abitazioni principali, fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, e le relative pertinenze, come definite ai sensi dell'art. 13, comma 2, del D.L. 201/2011. L'esclusione opera anche a favore delle unità immobiliari assimilate all'abitazione principale da leggi e regolamenti.

2. È considerata direttamente adibita ad abitazione principale l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata.

3. Sono esclusi dalla TASI i terreni agricoli, nonché le aree fabbricabili possedute e condotte da coltivatori diretti e gli imprenditori agricoli iscritti alla previdenza agricola, sui quali persiste l'utilizzazione agro-silvo-pastorale mediante l'esercizio di attività dirette alla coltivazione del fondo, alla silvicoltura, alla funghicoltura ed all'allevamento di animali.

4. Dal 2016, la TASI non si applica altresì:

- a) alle unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari, ivi comprese quelle destinate a studenti universitari soci assegnatari anche in deroga al requisito della residenza anagrafica;
- b) ai fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali, come definiti dal decreto del Ministero delle infrastrutture, di concerto con il Ministero della solidarietà sociale, con il Ministero delle politiche per la famiglia e con quello per le politiche giovanili e le attività sportive del 22 aprile 2008;
- c) alla casa coniugale assegnata al coniuge, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio;
- d) all'unico immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, posseduto e non concesso in locazione, dal personale in servizio per-manente appartenente alle Forze armate, alle Forze di polizia ad ordinamento civile o militare, nonché dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica.

5. Sono esenti dalla TASI gli immobili posseduti dallo Stato, nonché gli immobili posseduti, nel proprio territorio, dalle

regioni, dalle province, dai comuni, dalle comunità montane, dai consorzi fra detti enti, ove non soppressi,

dagli enti del servizio sanitario nazionale, destinati esclusivamente ai compiti istituzionali.

6. Si applicano, inoltre, le esenzioni previste dall'articolo 7, comma 1, lettere b), c), d), e), f), ed i) del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504; ai fini dell'applicazione della lettera i) resta ferma l'applicazione delle...OMISSIS...disposizioni di cui all'articolo 91-bis del decreto legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27 e successive modificazioni.

RITENUTO di poter approvare le suddette modifiche;

VISTO il verbale della II Commissione Consiliare che in data 21 Aprile 2016 ha espresso parere favorevole all'approvazione delle suddette modifiche regolamentari;

ACQUISITO, ai sensi dell'art. 239, comma 1, lettera b), del Dlgs 267/2000, come modificato dall'art. 3, comma 2-bis, del D.L. 174/2012, il parere dell'organo di revisione economico-finanziaria in data 22-04-2016 verbale n. 13 sottoscritto con firma digitale ed allegato al presente atto;

ACQUISITO, altresì, sulla proposta della presente deliberazione, il parere favorevole di regolarità tecnica/contabile espresso dal Responsabile del II Settore ai sensi degli artt. 49 e 147 bis del D.lgs. 18/08/2000 n. 267;

Visto il D.Lgs. n. 267/2000;

Visto lo Statuto Comunale;

Visto il Regolamento generale delle entrate tributarie comunali;

Uditi gli interventi e viste le risultanze di cui all'allegato verbale;

Si procede pertanto alla votazione che riporta il seguente esito:

PRESENTI : 7

ASSENTI : 4 (Rubino Cosimino, Serio Domenico, Lolli Lelio e Pecoraro Marco)

Con voti favorevoli ad unanimità

DELIBERA

1. **APPROVARE** le modifiche al vigente Regolamento per la disciplina della TASI riscrivendo interamente l'art. 10 nel modo seguente:

“1. A decorrere dal 2016, sono escluse dalla TASI le abitazioni principali, fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, e le relative pertinenze, come definite ai sensi dell'art. 13, comma 2, del D.L. 201/2011. L'esclusione opera anche a favore delle unità immobiliari assimilate all'abitazione principale da leggi e regolamenti.

2. È considerata direttamente adibita ad abitazione principale l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata.

3. Sono esclusi dalla TASI i terreni agricoli, nonché le aree fabbricabili possedute e condotte da coltivatori diretti e gli imprenditori agricoli iscritti alla previdenza agricola, sui quali persiste l'utilizzazione agro-silvo-pastorale mediante l'esercizio di attività dirette alla coltivazione del fondo, alla silvicoltura, alla funghicoltura ed all'allevamento di animali.

4. Dal 2016, la TASI non si applica altresì:

e) alle unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari, ivi comprese quelle destinate a studenti universitari soci assegnatari anche in deroga al requisito della residenza anagrafica;

f) ai fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali, come definiti dal decreto del Ministero delle infrastrutture, di concerto con il Ministero della solidarietà sociale, con il Ministero delle politiche per la famiglia e

con quello per le politiche giovanili e le attività sportive del 22 aprile 2008;

- g) alla casa coniugale assegnata al coniuge, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio;*
 - h) all'unico immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, posseduto e non concesso in locazione, dal personale in servizio per-manente appartenente alle Forze armate, alle Forze di polizia ad ordinamento civile o militare, nonché dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica.*
- 5. Sono esenti dalla TASI gli immobili posseduti dallo Stato, nonché gli immobili posseduti, nel proprio territorio, dalle regioni, dalle province, dai comuni, dalle comunità montane, dai consorzi fra detti enti, ove non soppressi, dagli enti del servizio sanitario nazionale, destinati esclusivamente ai compiti istituzionali.*
- 6. Si applicano, inoltre, le esenzioni previste dall'articolo 7, comma 1, lettere b), c), d), e), f), ed i) del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504; ai fini dell'applicazione della lettera i) resta ferma l'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 91-bis del decreto legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27 e successive modificazioni”;*

2. DARE ATTO CHE le citate modifiche entrano in vigore con decorrenza 01/01/2016;

3. TRASMETTERE telematicamente la presente deliberazione al Ministero dell'economia e delle finanze per il tramite del portale www.portalefederalismofiscale.gov.it entro 30 giorni dalla data di esecutività e comunque entro 30 giorni dal termine ultimo di approvazione del bilancio, ai sensi dell'articolo 13, comma 15, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 2011 (L. n. 214/2011);

4. PUBBLICARE il presente regolamento sul sito internet del Comune

Con separata votazione favorevole ad unanimità dei presenti si dichiara la immediata eseguibilità ai sensi e per gli effetti di legge.

Verbale letto, confermato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE
f.to (PRESTA Angelo)

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to (Avv. Fabio MARRA)

RELATA INIZIO DI PUBBLICAZIONE

Si certifica che copia della presente deliberazione è stata affissa all'albo pretorio del Comune il 11/05/2016 per restarvi 15 gg. consecutivi ai sensi dell'art. 124 del decreto legislativo del 18.8.2000, n. 267, recante il testo unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti locali.

SAN DONACI, li 11/05/2016

IL SEGRETARIO GENERALE
f.to Avv. Fabio MARRA

ESECUTIVITA' DELLA DELIBERAZIONE

La Presente deliberazione è divenuta esecutiva per:

Decorrenza dei giorni dalla pubblicazione (art. 134 c. 3 del decreto legislativo del 18.8.2000, n. 267, recante il testo unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti locali.

- * Dichiarazione di immediata eseguibilità (art. 134 c. 4 del decreto legislativo del 18.8.2000, n. 267, recante il testo unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti locali.).

San Donaci, li 11/05/2016

IL SEGRETARIO GENERALE
f.to Avv. Fabio MARRA

Visto: è copia conforme all'originale da servire per uso amministrativo.

San Donaci, 11/05/2016

IL SEGRETARIO GENERALE
Avv. Fabio MARRA